

STATUTO

"FONDAZIONE S.S. LAZIO 1900"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITA'

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita, ai sensi del vigente Codice civile nonché ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 la Fondazione denominata "Fondazione S.S. Lazio 1900" organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) (in seguito per brevità la "Fondazione"), con sede legale in Roma.

2. Il trasferimento della sede nell'ambito del comune non costituisce motivo di modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

3. A far data dalla istituzione del cd. Registro Unico del Terzo Settore, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, per un più efficace svolgimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione effettuerà l'iscrizione nel predetto Registro, ed utilizzerà, ove appropriato, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

ART. 2

FINALITA' E ATTIVITA'

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e ha come obiettivo il perseguimento di finalità di utilità sociale e solidaristiche, attraverso lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale nel territorio della regione Lazio, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017, secondo quanto indicato dal comma 2 del presente articolo.

2. La Fondazione opera in stretta correlazione con la S.S. Lazio a.s.d., fondata a Roma quale Società Podistica Lazio il 9 gennaio 1900, ispirandosi ai principi, ai valori e al patrimonio morale e sportivo dei Fondatori e dei Pionieri richiamati nello Statuto della stessa, ai "principi universali di integrità" del Comitato Olimpico Internazionale, alle linee guida del "libro bianco dello Sport" della Commissione Europea, ai principi espressi all'art.165 del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea, e intende promuovere la responsabilità sociale e la cittadinanza attiva, l'integrità di stili di vita, la sostenibilità dell'ambiente, la diffusione della cultura e dello sport, l'inclusione sociale contro ogni forma di discriminazione.

3. Per il raggiungimento di tali finalità, la Fondazione

si propone di svolgere, a titolo esemplificativo non esaustivo, le seguenti attività di interesse generale in coerenza con l'articolo 5 lettere a) d), g), h), i), k), m), n), o), q), r), v), w) del decreto legislativo n.117 del 2017:

- promuovere e partecipare a progetti sociali, in ambito nazionale, europeo ed internazionale, tesi a

a) garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;

b) la disseminazione della cultura dello sport in linea con i principi di cui all'Art.2, anche promuovendo iniziative culturali e sociali che tengano vivo il ricordo di figure di atleti, tecnici, dirigenti e sostenitori che hanno segnato la storia della S.S.Lazio;

- occuparsi della cura e della gestione di biblioteche, patrimoni librari, cimelistica, etc.;

- organizzare eventi quali convegni, seminari e presentazioni di libri;

- pubblicare libri, e-book, paper;

- promuovere, organizzare e gestire iniziative di

formazione, di aggiornamento, di riqualificazione e di specializzazione, anche mediante la gestione di Istituzioni di studi e ricerche, canonicamente eretti, affiliati, aggregati o incorporati ad altri enti, pubblici o privati, statali o internazionali o di paese terzo;

- elaborare, organizzare e gestire organi di informazione, quali siti internet, social network, quotidiani, riviste;

- elaborare proposte anche attraverso la pubblicazione di specifici documenti quali, a titolo esemplificativo, libri bianchi, decaloghi, programmi *et similia*;

- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

- promuovere raccolte di fondi e contributi di fonte pubblica o privata, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti.

4. La Fondazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

5. A tali fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, enti ed

istituzioni, pubblici e privati, statali e non statali, nazionali o internazionali, e potrà aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali la cui attività sia esclusivamente o principalmente rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa. Essa può, inoltre, costituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all'Estero.

6. La Fondazione, pur non perseguendo scopo di lucro, può tuttavia compiere ogni attività commerciale e finanziaria, sempre che sia funzionale alle proprie esigenze gestionali ovvero sia strumentale al conseguimento dei propri fini istituzionali. Può altresì possedere partecipazioni nel capitale di società, di consorzi e di enti operanti nelle materie di interesse comune.

TITOLO II

PATRIMONIO, RISORSE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 3

RISORSE E PATRIMONIO

1. Per il conseguimento delle sue finalità, la Fondazione potrà acquisire le seguenti risorse:

- contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati, nazionali o internazionali;
- elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, nazionali o esteri anche

attraverso quota di imposta sui redditi delle persone fisiche che il contribuente, secondo principi di sussidiarietà fiscale, può destinare agli enti non profit iscritti presso l'elenco dei beneficiari tenuto dall'Agenzia delle Entrate;

- entrate derivanti dal patrimonio;
- entrate derivanti dalle attività svolte.

2. Il patrimonio della Fondazione è composto da tutti i beni e le attività appartenenti alla Fondazione e dunque dal Fondo di dotazione, dal Fondo di gestione, dai beni mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto nonché dalla parte di rendita non utilizzata da destinarsi ad incremento del patrimonio.

3. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

ART. 4

FONDO DI DOTAZIONE INIZIALE

E FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA

1. Il Fondo di dotazione è composto dalla dotazione patrimoniale iniziale, costituita dagli apporti effettuati dai Fondatori, nonché:

2. dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli

scopi della Fondazione stessa, effettuati a tale titolo dai Fondatori o da altri partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione da enti o da privati quale espressa contribuzione al fondo di dotazione;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Collegio dei Fondatori, potrà essere destinata a incrementare il fondo di dotazione;

- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici e privati nazionali o esteri, ovvero dalla S.S. LAZIO o sue Sezioni ed attività associate;

- dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali, non impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, destinati con apposita delibera del Collegio dei Fondatori a incrementare il fondo di dotazione.

3. Nell'ambito delle risorse di cui ai commi che

precedono, è costituito il Fondo patrimoniale di garanzia di importo non inferiore ad Euro 10.000, per fornire la necessaria garanzia patrimoniale verso i terzi. Detto fondo deve essere reintegrato se viene diminuito per qualsiasi ragione. Il fondo di garanzia deve essere previsto nello stato patrimoniale del bilancio con apposito riferimento. Tale fondo potrà essere impiegato nell'acquisto di titoli con vincolo pluriennale o in altra forma di deposito bancario vincolato, intestato all'Ente, da documentarsi con la produzione del relativo documento certificativo dell'Istituto bancario.

ART. 5

FONDO DI GESTIONE

1. Il Fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- da eventuali oblazioni, donazioni, liberalità o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati, nazionali o esteri, anche attraverso quota di imposta sui redditi delle persone fisiche che il contribuente, secondo principi di sussidiarietà fiscale, può destinare agli enti non

profit iscritti presso l'elenco dei beneficiari tenuto dall'Agenzia delle Entrate, ovvero dalla S.S. LAZIO o sue Sezioni ed attività associate, senza espressa destinazione al Fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività di interesse generale e diverse, ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

2. Il Fondo di gestione deve essere impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO -

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno e il progetto di bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il Collegio dei Fondatori approva il bilancio preventivo dell'anno in corso entro il 31 marzo.

I bilanci dovranno essere accompagnati da una relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione dell'Organo di Controllo.

La Fondazione può assumere impegni e contrarre

obbligazioni nel rispetto di quanto stabilito dal bilancio preventivo. Sono consentiti mutamenti del bilancio preventivo in corso di esercizio.

Gli avanzi annuali di gestione, ove non sia necessario ripianare disavanzi degli esercizi precedenti, saranno utilizzati per potenziare le attività istituzionali dell'Ente o per acquistare beni strumentali allo svolgimento di tali attività.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. Per quanto concerne la distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione la Fondazione si conforma, quindi, a quanto previsto dal comma 6 del citato art. 10 del D.Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO III

ASSOCIATI

ART. 7

SOCI FONDATORI

Sono Fondatori le persone fisiche, enti pubblici o privati, che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione.

La carica di fondatore è a vita, salvo rinuncia espressa, e dà diritto al voto in tutti gli organi della Fondazione ai quali il Fondatore partecipa ai sensi del presente Statuto.

Ciascun Fondatore potrà designare, comunicandolo alla Fondazione per iscritto o esprimendolo per via testamentaria, persona o ente che potrà succedergli nella carica e nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto. La presente disposizione sarà replicabile in perpetuo.

ART. 8

ADERENTI

Sono considerati Aderenti le persone fisiche, indipendentemente dalle condizioni personali, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, o le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi con significative donazioni, annuali o pluriennali, in denaro, beni e servizi.

Per l'ammissione è necessario presentare domanda scritta sulla

quale delibera il Collegio dei Fondatori a suo insindacabile giudizio.

Il Collegio dei Fondatori può delegare questa facoltà al Presidente.

Gli Aderenti sono classificati nelle seguenti categorie:

- Aderenti donatori, che contribuiscono alle attività della Fondazione con significative donazioni in denaro, beni e servizi. I Donatori che effettuano donazioni significativamente rilevanti possono essere invitati alle riunioni del Collegio dei Fondatori per essere consultati su decisioni importanti relative alle attività della Fondazione o su specifici progetti verso i quali sono indirizzate le loro donazioni.

- Aderenti sostenitori, che sostengono la Fondazione con un contributo specifico deliberato annualmente dal Collegio dei Fondatori.

- Aderenti ordinari, che versano la quota annuale deliberata dal Collegio dei Fondatori.

Gli aderenti che contribuiranno entro e non oltre la data del 31 dicembre 2021 possono essere ascritti all'Albo d'oro della Fondazione di cui all'art. 13 su determinazione del Collegio dei Fondatori.

ART. 9

DOVERI DEGLI ADERENTI

L'appartenenza alla Fondazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Tutti gli aderenti sono tenuti a rispettare i principi, i valori e le norme del presente statuto e quelle contenute nell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme dalle finalità della Fondazione e/o di gravi motivi di indegnità, il Collegio dei Fondatori, o il Presidente su sua delega, potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo scritto, sospensione, espulsione dalla Fondazione.

ART. 10

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ADERENTE

La qualifica di aderente può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè per perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del Collegio dei Fondatori o del Presidente su sua delega per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto e dell'eventuale regolamento o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo su sua delega procederà entro il primo

mese di ogni anno sociale alla revisione della lista degli aderenti;

d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno dalla scadenza fissata dal Collegio dei Fondatori.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- avvio di procedure di liquidazione;
- fallimento o apertura di analoghe procedure concorsuali o procedure pre-fallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

Gli aderenti esclusi, receduti o che comunque abbiano cessato di far parte della Fondazione non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

ART. 11

VOLONTARI

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione o dei progetti della stessa, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari saranno iscritti in apposito Registro dei

Volontari e l'Associazione provvederà ad assicurare i volontari medesimi a norma dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e possono far pervenire al Consiglio Direttivo proposte per iniziative e programmi.

TITOLO IV

ORGANI

ART. 12

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori;
- l'Assemblea degli Aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Presidente Onorario;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo;
- il Coordinatore d'Area, ove nominato;
- il Comitato d'Onore.

ART. 13

COLLEGIO DEI FONDATORI

Il Collegio dei Fondatori è l'organo al quale sono riservate le deliberazioni sulle linee guida della vita dell'Ente e sulle modalità più idonee al raggiungimento dei suoi scopi.

Hanno facoltà di entrare a farne parte i Fondatori nonché i soggetti che saranno nominati tali ai sensi dell'art. 7.

La veste di membro del Collegio dei Fondatori non è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Fondatori ha il compito di:

- nominare i membri del Consiglio Direttivo di sua spettanza, il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione, fermo restando quanto previsto al successivo art. 15 e secondo le modalità di cui all'art.16;
- istituire l'Albo d'Oro della Fondazione;
- deliberare circa l'ammissione di Aderenti;
- determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- nominare i componenti dell'Organo di Controllo;
- determinare l'entità del compenso dell'intero Organo di Controllo;
- approvare il bilancio preventivo della prima annualità;
- approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

Il Collegio dei Fondatori ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione.

ART. 14

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI FONDATORI

Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno una volta l'anno nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei Membri.

Il Collegio dei Fondatori è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, il quale la convoca senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima dell'adunanza indicando luogo, ora e giorno dell'adunanza e l'inerente ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per la seconda convocazione.

L'avviso di convocazione può essere inoltrato, attraverso l'utilizzo di messaggi di posta elettronica agli indirizzi comunicati dai Fondatori.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire, con le modalità suindicate, con tre giorni di preavviso.

Il Collegio dei Fondatori è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Fondatori.

In seconda convocazione la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Tutte le delibere del Collegio dei Fondatori sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, è richiesto il voto

favorevole di almeno due terzi dei membri.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Il Collegio dei Fondatori nomina un Segretario tra i presenti che redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Il Collegio dei Fondatori può decidere di riunirsi e deliberare anche tramite l'utilizzo di tecnologie multimediali, sempre che sia accertata la possibilità di tutti i Fondatori di essere identificati, di partecipare alla discussione e di votare e sia garantita, a mezzo di tecnologie digitali, l'unicità e la titolarità del voto.

L'uso di tecnologie sostitutive della partecipazione e voto in presenza delle delibere assembleari dovranno risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario nominato per l'occasione.

Nel caso di impossibilità ad intervenire al Collegio dei Fondatori, ciascun membro può delegare altro membro. Non è previsto limite di delega passiva, né obblighi di forma per la delega.

Alle riunioni del Collegio dei Fondatori partecipano, senza diritto di voto i membri dell'Organo di Controllo, il Segretario Generale e il Tesoriere, se nominati.

ART. 15

L'ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

L'Assemblea degli Aderenti è composta dagli Aderenti, così

come individuati dall'art. 8 dello Statuto.

L'Assemblea funge da organo consultivo del Consiglio Direttivo e si riunisce almeno una volta l'anno per essere informata delle attività e delle iniziative intraprese. È compito dell'Assemblea degli Aderenti esprimere il proprio parere sui programmi della Fondazione, sui bilanci preventivi e consuntivi, così come approvati dal Consiglio stesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

Qualora sia necessario od opportuno, il Presidente può nominare un Comitato di Presidenza dell'Assemblea degli Aderenti, delegando allo stesso i poteri necessari, con proprio provvedimento, indicando le modalità e tempi di convocazione.

ART. 16

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri indicati dal Collegio dei Fondatori.

Il Presidente della Fondazione è membro di diritto del Consiglio Direttivo e lo presiede, salvo assenza o impedimento.

Il Collegio dei Fondatori, qualora lo ritenga utile ed opportuno, può nominare fino ad altri 6 (sei) membri, scegliendoli in una rosa di nominativi di persone che ritenga

particolarmente utili all'attività della Fondazione. In tal caso, il Consiglio Direttivo sarà composto da un massimo di 15 (quindici) membri.

Tutti i Consiglieri durano in carica tre anni, salvo revoca da parte dell'organo che li ha nominati e sono rieleggibili. In caso di revoca l'organo competente all'atto della revoca provvede contestualmente alla nomina del sostituto che resta in carica fino alla scadenza naturale fissata per l'amministratore sostituito. In caso di dimissioni, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede a invitare l'organo competente alla nomina del sostituto.

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo viene convocato ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione deve essere inviata almeno sette giorni prima del giorno fissato per la riunione, tramite e-mail o con tecnologie equivalenti, e deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire, con le modalità suindicate, con tre giorni di preavviso.

Il Consiglio si riunisce con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole

della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i membri dell'Organo di Controllo, il Segretario Generale e il Tesoriere, se nominati.

Il Consiglio Direttivo può decidere di riunirsi e deliberare anche tramite l'utilizzo di tecnologie multimediali, sempre che sia accertata la possibilità di tutti i membri di essere identificati, di partecipare alla discussione e di votare e sia garantita, a mezzo di tecnologie digitali, l'unicità e la titolarità del voto.

L'uso di tecnologie sostitutive della partecipazione e voto in presenza delle delibere consiliari dovranno risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente della Fondazione e dal Segretario Generale o da suo sostituto nominato per la riunione.

Il Consiglio Direttivo può decidere di invitare alle sue riunioni, senza diritto di voto, i membri del collegio dei Fondatori, gli Aderenti e i volontari per essere consultati su progetti specifici o attività della Fondazione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario Generale o in mancanza a cura di un Segretario scelto all'inizio della seduta tra i Consiglieri; il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

ART. 17

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di competenza degli altri organi della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Fondazione.

In particolare il Consiglio delibera:

- sulle attività da porre in essere per l'attuazione degli scopi della Fondazione;
- sui programmi generali dell'attività, sulle modalità di investimento del patrimonio e sulle forme della struttura organizzativa della Fondazione;
- sulla nomina del Segretario Generale e del Tesoriere;
- sull'istituzione di eventuali altri organi di supporto alle attività della Fondazione, individuandone le attribuzioni, nominandone i componenti e determinandone il numero;
- sull'approvazione del progetto di bilancio annuale e di bilancio preventivo, redatti a cura del Presidente con l'assistenza del Tesoriere, se esistente, e sulla proposta di destinazione degli avanzi di esercizio, fermo restando il divieto assoluto della loro distribuzione, da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori;
- sulla proposta di costituzione o partecipazione a società, assunzioni di interessenze, o adesione in genere, ad enti,

pubblici o privati, costituiti o costituendi, sempre a condizione che le attività di questi soggetti siano strumentali o direttamente connesse con le attività istituzionali della Fondazione ai sensi dell'art 10 del D.Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Collegio dei Fondatori;

- sull'accettazione di donazioni e lasciti.

- sulla nomina dei membri del Comitato d'Onore della Fondazione

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni, anche in via continuativa, per singoli atti o categorie di essi, a tutti i componenti del Consiglio, al Segretario Generale o al Tesoriere, se esistente, determinando i limiti della delega.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dalla delega viene attribuita la rappresentanza legale della Fondazione. Oltre che a singoli membri del Consiglio Direttivo, con apposita delibera, la rappresentanza legale può essere attribuita anche a dipendenti ed a terzi nei limiti delle procure speciali loro conferite dagli organi di rappresentanza.

ART. 18

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche Presidente della Fondazione, è nominato dal Collegio dei Fondatori. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio e da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Il Presidente sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessario; cura inoltre le relazioni con Istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

4. Il Presidente della Fondazione provvede a convocare il Consiglio Direttivo, che presiede, e cura l'esecuzione degli atti deliberati. Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni.

5. Il Presidente, in casi di necessità e di urgenza motivati, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio, appositamente convocato dal Presidente entro dieci giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.

6. Possono essere delegati singoli compiti al Vice Presidente, al Segretario, o ad altri componenti del Consiglio Direttivo nonché ai Coordinatori d'Area, ove nominati.

7. Al Presidente spetta l'esercizio di ogni altra funzione non espressamente riservata al Consiglio Direttivo o agli altri organi statutari dalla legge o dal presente Statuto.

ART. 19

IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente, nominato dal Collegio dei Fondatori, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente medesimo.

ART. 20

IL PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Collegio dei Fondatori con le modalità di cui al precedente art. 14 può nominare un Presidente Onorario della Fondazione che resterà in carica per la durata del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente Onorario della Fondazione ha facoltà di partecipare, alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto ma con obbligo di verbalizzazione di tutte le sue dichiarazioni e suggerimenti.

3. Nel caso in cui il Presidente onorario sia dimissionario o comunque cessato dalla carica, il Collegio dei Fondatori potrà nominare un nuovo Presidente onorario della Fondazione.

ART. 21

L'ORGANO DI CONTROLLO

1. La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo, composto da tre membri, nominati dal Collegio dei Fondatori e scelti tra persone qualificate e dotate di adeguata professionalità.

2. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. Il controllo contabile è affidato, ove richiesto, al soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, in alternativa, all'organo di controllo.

5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7

e 8, del Decreto Legislativo 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo Decreto.

6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. L'Organo di Controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo, su richiesta del Consiglio stesso. La partecipazione è obbligatoria alle riunioni del Consiglio Direttivo in cui debbano essere discussi argomenti inerenti alle deliberazioni finalizzate all'approvazione dei documenti contabili.

8. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. Essi possono essere revocati secondo le fattispecie previste dalla legge.

ART. 22

IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Consiglio Direttivo procede alla nomina del Segretario Generale, anche tra dipendenti o soggetti esterni alla Fondazione, dotati di adeguata professionalità, attribuendogli deleghe, determinandone compiti, funzioni e durata dell'incarico nonché fissando l'eventuale compenso.

Il Segretario può anche essere nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, di cui assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

2. Tra le funzioni del Segretario rientra sempre l'attività di coordinamento generale della Fondazione, di raccordo tra il Consiglio Direttivo e gli altri organi statutari, nonché di supporto alle competenze del Presidente e del Consiglio Direttivo, compresa la predisposizione dei documenti contabili da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo medesimo e il controllo sulla conservazione dei libri contabili e quelli obbligatori della Fondazione.

ART. 23

IL COORDINATORE D'AREA

1. Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di uno più Coordinatori d'area, anche tra dipendenti o soggetti esterni alla Fondazione, dotati di adeguata professionalità, determinando compiti, funzioni e durata dell'incarico nonché fissando l'eventuale compenso.

2. Ciascun Coordinatore d'Area svolge la funzione di responsabile per le aree d'azione identificate dal Consiglio Direttivo. In tale veste esamina e propone, in coordinamento con il Segretario Generale, iniziative relative all'area di competenza, predisponendo la rilevante documentazione, comprensiva di stime di costi

e di valutazione d'impatto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo della Fondazione.

ART. 24

IL COMITATO D'ONORE

1. Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di un Comitato d'Onore della Fondazione. Il Comitato d'Onore è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

2. Il Consiglio Direttivo, all'atto della nomina, prevede la durata della carica di componente del Comitato d'Onore.

3. Nessun compenso, o rimborso o indennità di missione è dovuto ai componenti del Comitato d'Onore, salvo quanto espressamente previsto da eventuale delibera del Consiglio Direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo nomina, tra i membri del Comitato d'Onore, il Presidente ed il Direttore del Comitato d'Onore.

5. Il Comitato d'Onore, riunito su convocazione del suo

Presidente, elabora e sottopone al Consiglio Direttivo gli indirizzi culturali e i progetti di ricerca e di ricerca-intervento utili allo sviluppo delle attività della Fondazione.

6. Il Presidente della Fondazione convoca almeno due volte all'anno il Comitato d'Onore per l'illustrazione delle attività svolte in favore della Fondazione.

7. A cura del Direttore del Comitato d'Onore è tenuto il Libro delle riunioni del Comitato d'Onore, che dovrà essere annualmente sottoposto alla verifica da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 25

COMPENSI - ESCLUSIONE - RECESSO

1. Le cariche della Fondazione sono a titolo gratuito, salvo quanto previsto al comma 3, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di Controllo, ai quali competerà il compenso con riferimento alle tariffe professionali vigenti.

2. A tutti i detentori di cariche istituzionali spetta il rimborso spese sopportate in relazione all'assolvimento di specifico incarico conferito dal Consiglio Direttivo, previa apposita presentazione dei documenti giustificativi.

3. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'attribuzione di eventuali compensi per il Presidente,

il Vice Presidente, il Segretario Generale e i singoli Consiglieri, determinandone l'ammontare nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

4. Fatta salva la facoltà di revoca, valevole per tutti i componenti degli organi della Fondazione, tutti i componenti degli Organi della Fondazione possono, con almeno tre mesi di preavviso, rassegnare le dimissioni dalla carica ricoperta, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 26

LIBRI

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci fondatori, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- albo d'oro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro degli aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Fondatori, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato d'Onore, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci fondatori hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, previa presentazione di richiesta scritta da inoltrarsi all'Organo preposto alla tenuta del libro che si intende esaminare.

ART. 27

ESTINZIONE

1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.
2. La Fondazione si estingue, oltre che in tutti i casi previsti dal codice civile, a seguito di delibera adottata dal Collegio dei Fondatori nel rispetto dei quorum previsti dall'art. 14.
3. Con la stessa delibera si procederà alla nomina dei liquidatori, che svolgeranno il loro incarico ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 ss. delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile.
4. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione del Collegio dei Fondatori ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità

competente la nomina del o dei liquidatori.

5. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, esperite le procedure volte all'estinzione delle partite attive e passive, il patrimonio residuo verrà devoluto, a cura dei liquidatori, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, che perseguano scopi analoghi a quelli istituzionali ovvero a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017, ove la Fondazione dovesse aderirvi.

6. La Fondazione, a seguito di parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, ove la Fondazione dovesse aderirvi, può incorporare, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altro Ente del Terzo settore che persegua fini analoghi a quelli istituzionali ovvero a fini di pubblica utilità, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

ART. 28

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle norme del Codice civile, delle relative disposizioni attuative, del Decreto Legislativo n. 117/2017, nonché da ogni altra normativa in materia,

correlata alle sue attività e/o settori di attività.